

Assicurazione per i danni al veicolo (Corpi Veicoli Terrestri) e Infortuni del Conducente

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

VHV
ASSICURAZIONI

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 100030

Prodotto: "FullKasko Leasing Scania"

Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto con altri prodotti simili. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto **FullKasko Leasing Scania** sono fornite negli altri documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa è una polizza assicurativa facoltativa che, nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, immatricolati in leasing da parte di Clienti di **TRATON Financial Services Italy S.p.A.**, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, e le lesioni al conducente. Per facoltativa si intende che la sottoscrizione della presente polizza non è obbligatoria né richiesta da **TRATON Financial Services Italy S.p.A.** per ottenere il leasing o per ottenerlo a condizioni diverse. Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Pacchetto Base

Nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, permette di assicurare il proprio veicolo (con data di prima immatricolazione anteriore di non oltre 84 mesi, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 108 mesi, dalla data di stipula del contratto di leasing) per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- ✓ Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione di fulmini, anche se dovuto a dolo di terzi;
- ✓ Furto e Rapina, compresi i danni anche parziali prodotti nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso;
- ✓ Eventi naturali, ossia: slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d'aria, uragani, grandine, tempeste di vento, alluvioni, inondazioni, cicloni e tifoni;
- ✓ Eventi sociopolitici ed atti vandalici, ossia a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ✓ Kasko, ossia: urto contro ostacoli mobili e fissi, compreso l'urto contro animali; urto contro altro veicolo (collisione); collisione del veicolo, fermo o parcheggiato con un veicolo sconosciuto (danno da parcheggio); ribaltamento; uscita di strada.

Le garanzie sopra elencate formano un pacchetto unico e non possono essere prestate separatamente.

Le seguenti garanzie, opzionali ed a pagamento, sono concedibili solo se acquistato il Pacchetto Base:

- ✓ Cristalli, copre i danni accidentali da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo oltre che al tettuccio panoramico in vetro;
- ✓ Garanzia Convoglio, copre i danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata.
- ✓ Infortuni del conducente, è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità Permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo.

Le informazioni di dettaglio, relative alle garanzie prestate dalla polizza C.V.T. ed infortuni del Conducente, sono consultabili nel DIP aggiuntivo per gli assicurati aderenti alla Convenzione Leasing TRATON Financial Services Italy S.p.A.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ✗ determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ✗ causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;
- ✗ indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- ✗ causati dal conducente non abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- ✗ causati dal conducente che si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del Codice della Strada;
- ✗ causati qualora il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge;
- ✗ per gli infortuni conseguenti a dolo;
- ✗ gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le ernie da qualunque causa determinate, per le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono assicurabili:

- ! veicoli che non hanno in essere un contratto di locazione finanziaria con TRATON Financial Services Italy S.p.A.;
- ! veicoli diversi da: veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi, e relativi allestimenti;
- ! veicoli con vetustà superiore ai 7 anni (9 se a marchio SCANIA);
- ! veicoli con un valore di acquisto, come risultante dalla fattura del fornitore, superiore ad € 250.000, elevato ad € 380.000 per gli autobus turistici;
- ! per la garanzia opzionale infortuni del conducente, l'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.

Per l'elenco completo dei limiti e delle esclusioni vedi il DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

L'Assicurazione è valida in Europa, intesa in senso geografico ad eccezione della Russia, della Bielorussia e dell'Ucraina.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Quando e come devo pagare?

- Devi pagare il premio o la prima rata di premio, all'Intermediario Assicurativo TRATON Financial Services Italy S.p.A., contestualmente ai canoni di leasing sulla base della periodicità ivi prevista e con le medesime scadenze e modalità, senza alcun onere aggiuntivo; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing o dalla data di sottoscrizione della proposta, se successiva, che verrà indicata nel documento di Polizza e termina alla data in cui è previsto il riscatto del Veicolo, come indicata nel contratto di leasing di riferimento e comunque nel caso del venir meno, per qualsiasi causa e/o motivo di quest'ultimo e/o dell'interesse assicurato. È escluso il trasferimento dell'assicurazione al nuovo proprietario / compratore. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Alla scadenza non troverà applicazione il periodo di tolleranza di cui all'art. 1901, II comma, del Codice Civile.

Come posso disdire la polizza?

- A fronte della durata poliennale dell'assicurazione, che prevede l'applicazione di uno sconto con conseguente riduzione del premio ai sensi e per gli effetti dell'art.1899, I comma del codice civile, non si può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale, trascorsi i quali si avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con posta elettronica certificata (PEC), il cui effetto sarà valido dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Assicurazione Danni al veicolo e Infortuni del Conducente

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "FullKasko Leasing Scania"

Data di aggiornamento: luglio 2025 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzie obbligatorie

Ai fini della migliore comprensione dei contenuti dell'assicurazione si specifica che per "danno totale" si intende che il veicolo assicurato sia stato distrutto o sia andato perduto oppure i costi presumibili delle riparazioni sommate al valore del relitto superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Ad integrazione del DIP Base si precisa che:

- La sezione **Incendio** comprende anche le garanzie "Ricorso terzi da incendio" (art. 1.1 Condizioni di Assicurazione - CDA) e il rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio e trasportati sul veicolo in caso di danno totale, purché si tratti di oggetti di proprietà dell'Assicurato e/o dei trasportati (art. 1.3).
- La sezione **Furto e rapina** comprende anche il rimborso: dei costi sostenuti per rifacimento chiavi originali in caso di furto, rapina o smarrimento (art. 2.3); del rateo relativo alla tassa di proprietà pagata e non goduta in caso di furto totale (art. 2.4); delle spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria ed ai tessuti dei sedili in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali (art. 2.5); dei danni subiti dal veicolo a seguito di tentativo di furto di cose non assicurate riposte all'interno del veicolo stesso e non facenti parte della sua normale dotazione (art. 2.6); del danno ad optional ed accessori stabilmente installati sul veicolo (art. 2.8); dei costi effettivi di rimozione, recupero e parcheggio del veicolo ritrovato (art. 2.9); delle spese di immatricolazione per nuovo veicolo a seguito di danno totale (art. 2.10).
- La Sezione **Kasko** comprende anche i danni: subiti a seguito di collisione del veicolo contro animali su strade ad uso pubblico o a queste equiparate (art. 3.1); da collisione del veicolo fermo o parcheggiato con un veicolo sconosciuto (art. 3.2); subiti durante trasporti marittimi nei limiti territoriali definiti dalla polizza (art. 3.3); derivanti da frenata e causati dall'utilizzo del mezzo nel caso di veicoli articolati (art. 3.4); verificatisi durante le operazioni di carico e scarico effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici (art. 3.5); subiti a seguito di morsi di martore o roditori in genere su parti del veicolo (art. 3.7). Nel caso di danno parziale la Società acconsente alla traslazione temporanea della garanzia Kasko sull'eventuale veicolo sostitutivo utilizzato dal Contraente, i cui estremi andranno comunicati per iscritto (art. 3.6).

Garanzie opzionali con premio aggiuntivo

- **Cristalli** - indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da rottura accidentale e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo ivi incluso il tettuccio panoramico in vetro (art 4.1 CDA).
- **Infortuni del Conducente** - Permette di assicurare il conducente purché munito della prescritta abilitazione, contro gli infortuni verificatisi in occasione della guida del veicolo descritto in polizza che determinino la morte o un'invalidità permanente entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto (art. 4.2). Le spese sanitarie sostenute a seguito di Infortunio vengono riconosciute fino alla concorrenza pari al limite riportato in polizza, previa deduzione della franchigia riportata in polizza, purché vengano sostenute entro due anni dalla data del sinistro e in quanto non debbano essere rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale o da un Assicuratore sociale o non siano state riconosciute da altro ente o assicurazione. La garanzia comprende anche la copertura dei costi documentati per la ricerca dell'assicurato ed il suo trasporto fino alla strada transitabile o all'ospedale più vicino al luogo dell'Infortunio (art. 4.2.6) e delle spese di rimpatrio dell'assicurato infortunato (art. 4.2.7)
- **Convoglio** – indennizzo dei danni subiti da semirimorchi e rimorchi che si trovino agganciati al trattore o alla motrice assicurata (art. 4.3).

Opzioni con riduzione del premio

- Sottoscrizione di un contratto di positioning Scania.
- Sottoscrizione di un contratto di riparazione e manutenzione Scania.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione del DIP Base si precisa che:

- L'indennizzo dei danni è escluso qualora non siano rispettate eventuali pattuizioni in merito all'utilizzo del veicolo; in caso di mancata cooperazione nell'accertamento delle circostanze di fatto; in caso di mancata acquisizione del consenso della Società prima di dare inizio alla riparazione e/o di disporre in altro modo del veicolo; in caso di mancata denuncia o tardiva proposizione della stessa presso le autorità competenti da parte del Contraente/Assicurato. Sono inoltre esclusi i danni da inquinamento dell'aria, acqua e del suolo e i danni indiretti, quali ad esempio il mancato uso, deprezzamento e simili.
- L'assicurazione non è operante per i sinistri avvenuti: per l'utilizzo del veicolo in competizioni sportive o in circuiti autorizzati; durante la preparazione, partecipazione ovvero commissione di reati dolosi; a causa di vizi di costruzione del veicolo.
- Nella **sezione Incendio** sono esclusi i danni dovuti alla condotta del conducente conseguente agli eventi naturali coperti in polizza. Inoltre, sono esclusi i danni ad alcuni oggetti trasportati di particolare valore, come ad esempio gioielli e preziosi.
- Nella **sezione Kasko** sono esclusi i danni ai freni, i danni riferibili al funzionamento del veicolo e i danni derivanti da meri guasti, i danni relativi a modifiche, miglioramenti, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, deprezzamento, modifiche all'aspetto esterno del veicolo o alle sue prestazioni, perdita di utilizzo o costi per veicolo sostitutivo.
- Le esclusioni relative alle garanzie opzionali sono riportate nell'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie indicate in polizza per garanzia si applicano per ciascun veicolo e per ogni sinistro. In caso di danno parziale indennizzabile di valore superiore a 5.000 euro, per i successivi sinistri le franchigie e gli scoperti indicati in polizza verranno applicati in misura doppia.

Nella **sezione Incendio** la garanzia "Ricorso terzi da incendio" è operante entro il limite di 150.000 ed esclusivamente per danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto verso terzi.

Nella **sezione Furto e rapina**, nel caso in cui l'Assicurato abbia dichiarato che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare, se l'impianto non è stato in funzione durante il sinistro, la Società applicherà all'indennizzo dovuto uno scoperto del 20%, con il minimo di 2.500 euro. In caso di ritrovamento del veicolo i costi di ripristino, sostituzione e recupero in eccesso al 2% del valore commerciale del veicolo sono rimborsati solo se sostenuti su espressa autorizzazione della Società.

In caso di sinistro avvenuto entro i dodici mesi successivi alla data della prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. Altrimenti valgono le regole di determinazione del danno indicate nell'articolo 3.10 delle Condizioni di Assicurazione. La proporzione di degrado è calcolata come rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e il valore d'acquisto a nuovo del veicolo.

Per tutte le garanzie obbligatorie il rimborso dei bagagli riposti nel mezzo è garantito sino ad un massimo di 1.000 euro.

La Società ha facoltà di esercitare il diritto di surrogazione per le cifre erogate a titolo di indennizzo in caso di danni: a) causati o agevolati dal comportamento doloso dei dipendenti e/o familiari e/o collaboratori del Contraente e dalle persone incaricate alla guida del mezzo, delle riparazioni e/o custodia del mezzo, nonché dalle persone trasportate; b) recati al veicolo Assicurato dall'autista in caso di comportamento illegale di guida, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti oppure di sanzioni amministrative ed accessorie comminate in base al Codice della Strada.

I limiti applicabili alle garanzie opzionali sono indicati all'art. 9.4 delle Condizioni di Assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è finalizzato ad assicurare veicoli industriali, veicoli commerciali, autobus turistici, rimorchi, semirimorchi e allestimenti afferenti alle precedenti categorie, immatricolati in leasing da parte di clienti di Scania Finance Italy in Italia, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria. Per i veicoli usati la data di prima immatricolazione deve essere anteriore di non oltre 84 mesi alla data di stipula del contratto di leasing, eccetto i veicoli a marchio SCANIA, per i quali è prevista l'estensione a 108 mesi. Il valore di acquisto dei veicoli assicurati non deve essere superiore a 250.000 euro; valore elevato a 380.000 euro per gli autobus turistici.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente circa 21% del premio calcolato prima delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it, reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni, differenziata per garanzia in base alla legislazione vigente. Non sono possibili detrazioni fiscali dei premi. Le prestazioni assicurate non sono tassate.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).